



Protocollo RC n. 5260/11

Deliberazione n. 53

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 53

Seduta Pubblica dell'11 luglio 2011

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundici, il giorno di lunedì undici del mese di luglio, alle ore 16,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Liborio IUDICELLO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,20 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri:

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Voltaggio Paolo.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cianciulli Valerio, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Guidi Federico, Marroni Umberto, Masini Paolo, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Vigna Salvatore e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Siclari ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Cutrufo Mauro e gli Assessori Aurigemma Antonio, Gasperini Dino e Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 39ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

39ª Proposta (Dec. G.C. dell'11 aprile 2011 n. 24)

Modifica al Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22/23 dicembre 2010, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso che il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'articolo 14, comma 16, dispone che in ragione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Comune di Roma concorda con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

Che a tal fine, sulla base di quanto stabilito dal su citato articolo 14, comma 16, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'Economia e delle Finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria;

Che nel rispetto delle modalità disposte dal su menzionato Decreto Legge n. 78 del 2010, per garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare apposite misure, tra le quali quella individuata dal comma 16, lettera e), del citato articolo 14, che prevede l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 Euro per notte di soggiorno;

Che, pertanto, sulla base delle misure individuate dalle disposizioni sopra menzionate, valutata la necessità di procedere alla istituzione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del Decreto Legge n. 78 del 2010, il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 luglio 2010, n. 67 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città;

Che, in base a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010, tale contributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città secondo criteri di proporzionalità in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture stesse;

Che, tenuto conto dei dati disponibili sui flussi turistici rilevati per gli anni pregressi, è stato stimato un introito pari ad Euro 78.000.000,00 circa, quale risultato dell'applicazione del contributo ai pernottamenti rilevati a consuntivo per l'anno 2009 su ciascuna delle strutture ricettive romane, ipotizzando altresì un flusso per l'anno 2010 pari a circa 10 milioni di arrivi con una permanenza media di 2,4 giorni;

Che in base a quanto previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, il Comune disciplina il contributo di soggiorno attraverso l'approvazione di un apposito Regolamento;

Che, in relazione a quanto sopra rappresentato, l'Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 ha approvato il Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale;

Considerato che la Questura di Roma ha rappresentato l'esigenza di un esonero dal pagamento del contributo di soggiorno per il personale appartenente alle forze dell'ordine che, per lo svolgimento del servizio di ordine e sicurezza pubblica, viene dislocato presso le strutture alberghiere di Roma, in assenza di strutture dipendenti dall'Amministrazione;

Che la stessa Questura di Roma, con nota del 29 marzo 2011 in atti, ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine al quadro normativo ed alla consistenza annua del soggiorno, onde definire con certezza la portata applicativa della esenzione richiesta e quantificarne l'onere per il Bilancio Comunale, precisando che il numero di pernottamenti effettuati in occasione di servizi di sicurezza pubblica per l'anno 2010 è stato di circa 20.000 alloggiamenti, in strutture alberghiere di 4 stelle;

Che, in considerazione della finalità perseguita, si ritiene di accogliere la richiesta introducendo l'esonero dal pagamento del contributo di soggiorno per i pernottamenti realizzati presso strutture ricettive da appartenenti alle forze dell'ordine in servizio per attività di ordine e sicurezza pubblica, come definite nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche nonché nel Regolamento per la sua esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635);

Che l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, prevede che i Comuni, con proprio Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, hanno la facoltà di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, relativamente all'imposta di soggiorno;

Che l'enclave extraurbano di Roma Capitale denominato frazione di Polline e Martignano, XX Municipio, sul lago di Bracciano è compresa tra i Comuni di Trevignano R. e Anguillara S. è un'isola giurisdizionale di Roma Capitale dal quale dista 40 km. senza continuità territoriale. La frazione del XX Municipio di Roma Capitale, essendo una vasta area rurale a vocazione agricola, non ha mai riscontrato interesse di pubblica utilità per l'area, da parte del Comune di Roma, se non quello di avere competenza giurisdizionale sulle acque del lago di Bracciano, dal quale attinge con l'acquedotto Traiano per il rifornimento idrico della città. Le conseguenze sono rispetto ai territori dei Comuni limitrofi:

la mancanza di rete fognaria: la circumlacuale copre tutti gli altri comuni lacustri ad eccezione dei 3 km. di Roma Capitale. Le aziende e i privati devono ovviare o con un impianto privato di depurazione, dagli ingenti costi di gestione e manutenzione a norma, o pagando a proprie spese le opere di allaccio alla rete fognaria del Comune limitrofo. La mancanza di smaltimento di rifiuti: l'AMA ha dichiarato di non essere in grado di servire la zona, è eseguito dai servizi comunali dei Comuni limitrofi su espressa richiesta degli aventi necessità. La mancanza di rete idrica: non c'è l'allaccio alla rete idrica ACEA, privati ed aziende devono provvedere con pozzi e rifornimenti privati. Non ci sono linee ATAC che servono l'area. L'ospedale più vicino è l'ospedale di Bracciano a 10 km. Il più vicino di Roma Capitale è il S. Filippo Neri a 25 km. di distanza. Roma Capitale è l'unica a non partecipare al consorzio di navigazione del lago di Bracciano, non rappresentando gli interessi e le ragioni dei privati e delle imprese della zona. Mancanza del servizio postale cittadino: non viene recapitata la posta nella zona, in quanto all'area non è assegnato un cap.;

Nella zona Roma Capitale non ha Uffici, presidi di guardia medica, scuole, centri o complessi sportivi, musei, teatri, mercati comunali, illuminazione stradale.

Per quanto riguarda il turismo attratto dalla frazione di Polline e Martignano rispetto a quello di Roma Capitale questo ha finalità differenti poiché i turisti che frequentano la zona alloggiano in camping e agriturismi, richiamati dai laghi di Bracciano e Martignano orientandosi, chiaramente per un turismo di “acqua dolce” o scegliendo la campagna;

Considerato inoltre che ai fini della tutela della privacy ed in osservanza delle disposizioni in tema di dati sensibili di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, appare necessario modificare l'articolo 3 (Esenzioni) eliminando dal comma 1, lett. c, l'obbligo di presentazione della certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, mantenendo e specificando l'obbligo a presentare la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni;

Che appare necessario chiarire come per le persone che pernottano con discontinuità per un numero massimo di 10 gg. complessivi nell'anno solare e 5 per le strutture ricettive all'aria aperta campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, per frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione accreditati presso gli enti territoriali, nonché tutti i lavoratori che pernottano nella città per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;

Posto che la deliberazione n. 67/2010, nell'introdurre il contributo di soggiorno a decorrere dal 1° gennaio 2011, ne ha previsto l'applicazione a carico di coloro che, non iscritti alla anagrafe di Roma Capitale, pernottano nelle strutture ricettive situate nel territorio capitolino nonché, analogamente, per quei turisti non residenti nell'urbe che si avvalgono di servizi turistici quali i musei di Roma Capitale, i bus servizi di trasporto pubblico di linea Gran Turismo – Open Bus Stop & Go, i battelli sul Tevere e gli stabilimenti balneari del litorale romano, l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento si intende estesa anche alla disciplina dei criteri e delle modalità di gestione del contributo di soggiorno in ordine ai su elencati servizi turistici differenziati da quelli ricettivi;

Che, allo scopo di agevolare gli adempimenti a carico delle strutture ricettive di cui all'articolo 5 (Comunicazione) ed all'articolo 6 (Versamento), facendole coincidere con altri adempimenti di natura fiscale, appare opportuno modificare le relative date di scadenza al giorno 16, anziché al giorno 15;

Che, in ragione delle caratteristiche del contributo di soggiorno e al fine di garantire equità di trattamento ed efficacia alla attività di accertamento e riscossione dell'entrata, è necessario prevedere che la riscossione coattiva del contributo di soggiorno di cui all'articolo 9 del Regolamento abbia luogo anche per importi inferiori alla soglia di economicità, possibilità stabilita dall'articolo 7, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate;

Tenuto conto che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento in materia di contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Visto l'articolo 24 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156;

Visto l'articolo 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010;
 Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22/23 dicembre 2010;
 Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

Considerato che, in data 8 aprile 2011, il Dirigente ad interim della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: P. Pelusi";

Preso atto che, in data 8 aprile 2011, il Direttore ad interim del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 53 del 9 marzo 2011, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Pelusi;

Considerato che, in data 8 aprile 2011, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: F. Steri";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 19 aprile 2011, è stata trasmessa ai Municipi, per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Municipi II, V e VIII non è pervenuto alcun parere;

Che il Municipio XVI ha fatto pervenire il proprio parere fuori termine;

Che, con deliberazione in atti, i Consigli dei Municipi IV, XIII, XVII, XIX e XX hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi XII e XVIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio XII:

1. art. 1 comma 1 sopprimere la frase "strutture ricettive all'aria aperta – campeggi";
2. art. 3 aggiungere comma f "strutture ricettive all'aria aperta – campeggi" e aggiungere comma g "le scolaresche in gita scolastica";
3. art. 4 comma 1 riformulare l'intero comma come di seguito: "il contributo di soggiorno è pari a Euro 1,00 al giorno per persona per i soggiorni effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1 e 2 stelle. Il contributo è pari a Euro 2,00 al giorno per persona per i soggiorni in alberghi a 3 stelle. Il contributo è

pari a Euro 4,00 al giorno per persona per il soggiorno in alberghi a 4 e 5 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi”;

Municipio XVIII:

1. all’art. 3 Esenzioni, aggiungere al comma c), dopo la parola “ricoverati”: “a qualsiasi tipo di ricovero sia in regime di day hospital, sia in regime di day surgery, day service ed altro tipo di prestazione ambulatoriale”;
2. dopo le parole “strutture sanitarie” aggiungere le parole: “pubbliche o private riconosciute dalla Regione Lazio”;

Che i Consigli dei Municipi I, III, VI, VII, IX, X e XI hanno espresso parere contrario senza motivazioni;

Che il Consiglio del Municipio XV ha espresso parere contrario con le seguenti osservazioni:

- la proposta di Regolamento permane carente ed inadeguata rispetto all’obiettivo di circoscrivere ai soggiorni derivati precipuamente da motivazioni turistiche, religiose, culturali e congressuali, la platea dei soggetti passivi;
- la proposta di Regolamento permane carente ed inadeguata rispetto alla necessità di una maggiore progressione del contributo in rapporto all’intrinseca capacità contributiva dei soggetti passivi;

Che la Giunta Capitolina nella seduta del 18 maggio 2011 in merito alle osservazioni dei Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio XII:

1. la richiesta non è accolta in quanto l’abolizione delle “strutture ricettive all’aria aperta – campeggi” di cui all’articolo 1 del Regolamento, introduce una fattispecie d’esclusione non contemplata dalla norma primaria di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e determina, altresì, una perdita di gettito non compensata da altre risorse;
2. la richiesta non è accolta in quanto l’aggiunta delle “strutture ricettive all’aria aperta – campeggi” all’articolo 3 del Regolamento, introduce un’agevolazione di natura oggettiva che non trova giustificazione nella norma primaria di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e determina una perdita di gettito non compensata con altre risorse aggiuntive;
3. la richiesta non è accolta in quanto la riformulazione dell’articolo 4, comma 1 del Regolamento, attraverso la rimodulazione delle soglie di pagamento del contributo in relazione alle diverse strutture, non è corredata da una previsione economica finanziaria e ciò con possibili ripercussioni negative in termini di equilibrio di Bilancio;

Municipio XVIII:

1. la richiesta non è accolta in quanto la parola “ricoverati” di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c) del Regolamento comprende qualsiasi tipo di ospedalizzazione con finalità curative;
2. la richiesta non è accolta in quanto le parole “strutture sanitarie” di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), del Regolamento indicano genericamente tutte le tipologie di strutture, sia pubbliche che private, riconosciute dagli enti territoriali;

Municipio XV:

l'osservazione non viene accolta in quanto la presente proposta di deliberazione è stata formulata, nell'ambito della generale potestà regolamentare in materia di entrate proprie di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 442 del 1997, in modo conforme alle disposizioni dettate dalla norma primaria di cui all'articolo 14, comma 16, del Decreto Legge 31 maggio, n. 78 e risponde alla esigenza di garantire un equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria;

Atteso che le Commissioni I e XII, rispettivamente nelle sedute del 3 e del 4 maggio 2011, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- di modificare il Regolamento in materia di contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22/23 dicembre 2010, come di seguito indicato:

A) Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di Esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - f) le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano.

B) Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Articolo 4
Misura del contributo

1. Il contributo di soggiorno è pari a Euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. Il contributo di soggiorno è pari a Euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare, di 5 per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
2. Il contributo di soggiorno è pari ad Euro 1,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

C) Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Articolo 5
Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

D) Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Articolo 6
Versamenti

1. i soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento a Roma Capitale.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale di Roma Capitale;

- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- E) Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Articolo 8 Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- F) Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Articolo 9 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
 2. La riscossione coattiva del contributo di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore ad Euro sedici;
- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento in materia di contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22/23 dicembre 2010, come modificato dal presente dispositivo. Il testo del Regolamento in materia di contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale è riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Allegato A

Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale

Articolo 1 Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 2 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe di Roma Capitale.

Articolo 3 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
 - f) Le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano.

Articolo 4 Misura del contributo

1. Il contributo di soggiorno è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1, 2 e 3 stelle. Il contributo di soggiorno è pari a euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti complessivi nell'anno solare, di 5 per le strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequentare corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
2. Il contributo di soggiorno è pari ad euro 1,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

Articolo 5 **Obblighi di comunicazione**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati.

Articolo 6 **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento a Roma Capitale.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale di Roma Capitale;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 7 **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
2. La riscossione coattiva del contributo di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, è inferiore ad euro sedici.

Articolo 10 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto da Roma Capitale, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del contributo di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento effettuati entro il 30 luglio 2011.
3. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento del contributo.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli e 8 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Angelini, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, Ciardi, Cochi, De Luca A., De Priamo, Gazzellone, Gramazio, La Fortuna, Marroni, Masini, Masino, Mennuni, Mollicone, Naccari, Panecaldo, Pelonzi, Pomarici, Quadrana, Rocca, Santori, Smedile, Todini, Tomaselli, Torre, Vannini Scatoli, Voltaggio e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 53.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
dell' **11 luglio 2011**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....